

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../30138/2009

OGGETTO: COMUNE DI CHIALAMBERTO - VARIANTE PARZIALE N. 2 AL
P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. vigente, adottata dal Comune di Chialamberto, con deliberazione C.C. n. 16 del 5 giugno 2009, trasmesso alla Provincia in data 26/06/2009 (pervenuto il 06/07/09), ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);
(Prat. n. 094/2009)

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 16 del 5 giugno 2009 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le sottoelencate modifiche rivolte ad accogliere alcune istanze di privati, in attesa di una prossima Variante di Revisione del Piano stesso:

- adeguamento normativo:

- introduzione dell'articolo n. 27bis "*Strutture ed aree ad uso artigianale*" delle N.T.A., finalizzato alla realizzazione di strutture coperte ed aperte fino a 200 mq di superficie a servizio di attività artigianali e/o di servizi pubblici e di interesse pubblico;
- integrazione del comma 5 dell'art. 13 "*Fasce di rispetto a protezione dei nastri stradali*" con la previsione di fasce di rispetto, pari a m 2.50 per i percorsi escursionistici e le strade pedonali;
- aggiunta di un ulteriore comma all'articolo 18 delle N.T.A., per consentire la realizzazione di bassi fabbricati (ad uso legnaia e deposito attrezzi) quali pertinenza dell'abitazione principale;

- adeguamento cartografico:

- rettifica della perimetrazione di alcune aree, a seguito del recepimento di alcune richieste, finalizzate alla migliore gestione delle aree stesse;

La verifica di compatibilità con il Piano di Zonizzazione Acustica e le clausole di esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della Variante sono riportate

all'interno della nota di trasmissione; la documentazione allegata, non contiene alcuna informazione inerente il rischio idrogeologico;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito alla Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. vigente, (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottata dal Comune di Chialamberto, con deliberazione C.C. n. 16 del 5 giugno 2009, le seguenti osservazioni:
 - a) si rileva che la "*Relazione Illustrativa*" della Variante, riporta in maniera molto sintetica le modifiche proposte, non consentendo una piena completa valutazione delle stesse, indicando alla base della loro formulazione il recepimento di richieste di privati. La "Variante Parziale" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una Variante nel senso pieno del termine, poiché modifica la pianificazione comunale; deve perciò contenere, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una "Variante strutturale" ed al suo diverso e più semplice iter procedurale, i requisiti formali previsti per gli atti urbanistici, come riportato dalle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18 luglio 1989 e n. 12/PET del 05 agosto 1998 ed essere supportate da adeguate motivazioni, evidenzianti l'interesse pubblico delle modifiche apportate;
 - b) con riferimento all'inserimento nel corpo normativo del Piano dell'articolo 27bis, finalizzato a consentire a realizzazione di strutture coperte ed aperte aventi superficie di 200 mq, si ricorda che con Variante parziale non è possibile prevedere interventi estesi all'intero territorio o come in questo caso alla quasi totalità della superficie territoriale, (sono infatti escluse dall'applicazione della norma le aree urbanistiche destinate a "*Servizi ed attrezzature sociali a livello locale*", "*attrezzature d'interesse generale F*" e "*recupero del patrimonio edilizio RA*"), si rende pertanto necessario evidenziare in cartografia le aree potenzialmente interessate dalla modifica. Per quanto attiene i fabbricati esistenti a destinazione artigianale o produttiva si richiamano i disposti dell'articolo 7 della L.R. 20 del 14 luglio 2009;
 - c) in analogia a quanto soprariportato, in riferimento all'integrazione del comma 8 art. 18 delle N.T.A., con la previsione della possibilità di realizzare bassi fabbricati ad

uso legnaia e deposito attrezzi, la documentazione allegata alla Variante non consente di determinare l'entità dell'impatto sul territorio derivante dall'applicazione di quanto previsto dalla norma; sono pertanto opportuni maggiori approfondimenti in tema di sostenibilità ambientale. Si ricorda infatti che l'indiscriminata possibilità di realizzazione di bassi fabbricati, seppur su aree "pertinenziali" e con materiali definiti, può determinare una ulteriore compromissione del territorio comunale;

- d) alla Variante, la quale propone anche la possibilità di nuove edificazioni, seppure di carattere di servizio alla residenza, non risultano allegati studi ed approfondimenti di carattere geologico. Si ricorda che tali elaborati sono espressamente previsti dalla normativa vigente e dagli indirizzi regionali in materia (L.R. n. 56/77, Circ. P.G.R. 18 luglio 1989 n. 16/URE e Circ. P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP e successiva Nota Tecnica Esplicativa);
- e) in riferimento alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si rammenta che nell'allegato II, della D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931 (supplemento al B.U.R. del 12/06/2008) è citato: "*Nei casi di esclusione ... le deliberazioni di adozione ed approvazione dello strumento urbanistico devono esplicitamente richiamare, ... la motivazione della mancata attivazione del processo valutativo*". Alla luce di quanto soprariportato, si suggerisce, di indicare nell'Atto deliberativo di approvazione della Variante in oggetto, l'esclusione dalla V.A.S. con le relative motivazioni, così come esplicitate nella nota di trasmissione della documentazione di Variante;
- f) si segnala, infine, che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41; tale dichiarazione dovrà essere riportata nella deliberazione di approvazione definitiva della Variante;

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Chialamberto la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,